



COMUNE DI
GUSPINI

SETTORE POLIZIA LOCALE
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

ALLEGATO A

DISCIPLINARE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° xx del xx.xx.2021

COMUNU DE GUSPINI

PROVINTZIA DE SU

SUD SARDIGNA



COMUNE DI GUSPINI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Via Don Giovanni Minzoni, 10
09036 GUSPINI (SU)
Centralino: 07097601 - Fax: 070970180
protocollo@pec.comune.guspini.su.it
www.comune.guspini.su.it

SETTORE POLIZIA LOCALE

Via Torino snc.
09036 GUSPINI (SU)
Tel. 0709760 312 / 3 / 4
protocollo@pec.comune.guspini.su.it

Responsabile del Servizio

Com.te Danilo Cadeddu

Responsabile del procedimento

Ten. Gian Paolo Ecca

Redattore

Ass. Capo P.L. Massimiliano Scanu



INDICE GENERALE

Parte 1 - -	4
A - Classificazione definizione dei mezzi pubblicitari	4
Art. 1 - Insegne	4
Art. 2 - Cartello	4
Art. 3 - Manifesto	5
Art. 4 - Striscione, Locandina, Stendardo, Bandiera	5
Art. 5 - Cartelli di pre-insegna	5
Art. 6 - Impianti di pubblicità	5
B - Norme comuni	5
Art. 7 - Collocazione in centro abitato	5
Art. 8 - Collocazione e caratteristiche dei mezzi pubblicitari	6
Art. 9 - Insegne d'esercizio	7
Art. 10 - Caratteristiche delle tende	9
C - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione	9
Art. 11 - Presentazione della istanza	9
Art. 12 - Casi particolari	11
Art. 13 - Rilascio del titolo abilitativo	11
Art. 14 - Interventi di sostituzione o modifica	12
Art. 15 - Termine e rinnovo di validità del titolo abilitativo	12
Art. 16 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	12
Art. 17 - Decadenza dell'autorizzazione	13
D - Sanzioni	14
Art. 18 - Vigilanza	14
Art. 19 - Sanzioni amministrative ai sensi del codice della strada	14
Art. 20 - Sanzione accessoria della rimozione dei mezzi pubblicitari	15
Art. 21 - Ripristino dello stato dei luoghi	15
Parte 2 - -	15
Art. 22 - Cartelli di pre-insegna	15
Art. 23 - Installazione dei mezzi pubblicitari	16



Art. 24 - Canone di concessione.....	17
Art. 25 - Oneri particolari a carico del comune.....	17
Art. 26 - Sanzioni.....	17
Allegati.....	19
Allegato 1. Elenco dei punti in cui è vietata l'installazione delle insegne a bandiera e a messaggio variabile.....	19
Allegato 2. Elenco strade in cui è consentita l'installazione di mezzi pubblicitari "cartelli pubblicitari". .	19
Allegato 3. Elenco punti individuati per l'installazione dei cartelli indicatori delle aziende locali.....	19
Allegato 4. Elenco punti interdetti all'installazione dei cartelli nelle vie, crocevia e piazze comunemente definite del Centro Storico.....	20
Allegato 5. Elenco strade in cui è vietata la pubblicità sonora.....	21



PARTE 1 - -

A - CLASSIFICAZIONE DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 1 - INSEGNE

1. È da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;
2. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano secondo la collocazione in:
 - a) Bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione);
 - b) Bandiera verticale (in aggetto da una costruzione);
 - c) Frontali;
 - d) A tetto, su pensilina o sui prospetti di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;
3. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie nel centro abitato sono di mq. 10 per quelle collocate parallelamente all'asse della strada e di mq. 2 per quelle collocate non parallelamente;
4. Per quelle indicate al precedente punto d) le dimensioni massime sono di 20 mq.
5. Sono equiparate alle insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente sul muro o nella saracinesca.

ART. 2 - CARTELLO

1. È da considerarsi cartello il manufatto bifacciale supportato da una struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari. È utilizzabile in entrambe le facciate.



ART. 3 - MANIFESTO

1. Elemento bidimensionale generalmente cartaceo privo di rigidità, posto in opera su idonea struttura.

ART. 4 - STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO, BANDIERA

1. Elementi bidimensionali realizzati in qualsiasi materiale, privo di rigidità mancanti di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

ART. 5 - CARTELLI DI PRE-INSEGNA

1. I cartelli di preinsegne delle aziende locali devono avere dimensioni standard come indicato nel D.P.R. del 16.12.1992 n° 495, Tab. II 13/a, Fig. II 297 art. 134 pari a quelle previste nel Codice della Strada per i cartelli indicatori istituzionali ubicati nel centro urbano.

ART. 6 - IMPIANTI DI PUBBLICITÀ

1. Si definiscono impianti di pubblicità:
 - Targa di esercizio: posizionata sugli stipiti o lateralmente il vano d'ingresso, avente dimensione massima di 50 x 25 cm;
 - Bacheca: vetrinetta con frontale apribile o a giorno installate a muro;
 - Tende: manufatti mobili o semi mobili in tessuto posti esternamente a protezione di ingressi e vetrine;
 - Impianto di pubblicità a messaggio variabile: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità, caratterizzato dalla variabilità del messaggio;
 - Vetrofanie: riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e marchi.

B - NORME COMUNI

ART. 7 - COLLOCAZIONE IN CENTRO ABITATO

1. La collocazione dei mezzi pubblicitari può essere autorizzata nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - 20 mt dagli altri cartelli o mezzi pubblicitari;
 - 30 mt dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
 - 30 mt dal vertice di raccordi verticali concavi o convessi;



- 2,5 mt dal limite della carreggiata.
2. Sono esclusi da tali limiti le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore ai 2,5 mt. dalla carreggiata.

ART. 8 - COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. La collocazione dei mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.
2. I mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
3. Le strutture di sostegno devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche al cedimento del suolo.
4. I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che non può essere quella di disco o/a triangolo.
5. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del manufatto.
6. L'installazione dei mezzi pubblicitari mobili posati al suolo è consentita, per i cartelli temporanei riferiti ad iniziative culturali o di interesse sociale o collettivo aventi durata limitata nel tempo comunque non superiore ai 90 giorni così come indicata nell'Art. 15 - punto 2. nei punti stabiliti di concerto con l'Amministrazione Comunale; per i cartelli commerciali per un tempo non superiore ai 30 giorni, nei punti stabiliti di concerto con l'Amministrazione Comunale.
7. L'installazione dei mezzi pubblicitari definiti "Cartelli pubblicitari commerciali" è consentita lungo: Corso Marat (tratto compreso tra Viale Di Vittorio e S.S. 126), lato destro della Via Gramsci (tratto compreso tra la Via Saba e la Via XXV Aprile), XXV Aprile nei tratti come riportati nell'allegato 2. L'installazione è consentita nel rispetto delle distanze minime indicate nel precedente articolo 1. Sono esclusi dall'obbligo del limite minimo di 2,5 metri dalla carreggiata gli impianti collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati.



8. Le dimensioni massime consentite dei cartelli pubblicitari di cui al precedente comma sono di metri 1,00 di base per metri 2,00 di altezza per i cartelli posizionati nelle Vie: Gramsci (tratto compreso tra la Via Saba e la Via XXV Aprile) e XXV Aprile e di metri 3,00 di base per metri 2,00 di altezza per i cartelli posizionati lungo il Corso Marat.
9. Per i cartelli pubblicitari commerciali la ditta richiedente deve corrispondere un canone annuo.
10. I cartelli pubblicitari definiti "no profit" finalizzati alla propria attività, realizzati da organizzazioni "no profit" possono essere installati in tutto il centro urbano (previa individuazione dei siti di concerto con l'Amministrazione Comunale e fatte salve le disposizioni relative le distanze sopra indicate) in numero massimo di 10 (dieci) aventi dimensioni: cm. 70 x 100 e/o 100 x 140.

ART. 9 - INSEGNE D'ESERCIZIO

1. Le insegne di esercizio possono essere luminose (per luce propria o per luce indiretta) o non luminose.
2. L'installazione delle insegne di esercizio nel centro abitato è consentita nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 23 del D.L.vo n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e dell'art. 51 comma 3, 4, 5 del D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 (Regolamento di attuazione Codice della Strada).
3. In tutto il centro abitato di norma è consentita l'installazione delle insegne di esercizio in aderenza ai fabbricati, posizionate parallelamente al senso di marcia dei veicoli e devono avere una sporgenza massima di cm. 20 dal filo del prospetto.
4. Nel centro abitato, per le insegne di esercizio attualmente esistenti e collocate perpendicolarmente all'asse stradale (così dette a bandiera) può essere rilasciata l'autorizzazione per regolarizzarne l'installazione, se le stesse rispondono ai seguenti requisiti:
 - La strada sia dotata di marciapiede o area riservata al solo transito dei pedoni;



- L'insegna risulti rispondere a tutti i requisiti di efficienza, decoro, sicurezza necessari per il rilascio dell'autorizzazione ex-novo;
 - L'ingombro massimo sia così determinato: la distanza dal bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non superi i 2/3 del marciapiede ed in valore assoluto ml. 1,20 e la distanza tra la proiezione a terra del punto più esterno del manufatto correttamente montato dal filo esterno del marciapiede risulti maggiore o uguale a cm. 50;
5. Il titolo abilitativo ha validità di 3 (tre) anni ed è rinnovato per i successivi tre anni ferme restando le condizioni che hanno consentito il rilascio del titolo;
 6. Nelle strade prive di marciapiede è vietato mantenere installate insegne di esercizio così dette a bandiera, salvo risultino ad una distanza maggiore o uguale a 3 (tre) metri dal limite esterno della carreggiata o la strada sia riservata esclusivamente al transito pedonale;
 7. Nelle vie ricadenti all'interno dell'area comunemente definita del Centro Storico meglio indicata nella planimetria Allegato 1, è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari a messaggio variabile comunque posizionati, sia in aderenza al fabbricato sia aggettanti perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli (posizione a bandiera); è comunque vietata all'interno di tutto il centro abitato l'installazione di mezzi pubblicitari a messaggio variabile in prossimità delle intersezioni o comunque in punti in cui la visibilità del mezzo possa avvenire dalle strade adiacenti, perpendicolari o prospicienti a questa;
 8. Nelle vie ricadenti all'interno dell'area comunemente definita Centro Storico, meglio indicata nella planimetria Allegato 1, è vietato installare o mantenere installate sia i mezzi pubblicitari a messaggio variabile che le insegne di esercizio (a bandiera) aggettanti direttamente sulla porzione della sede stradale destinata alla circolazione dei veicoli o destinata al transito dei pedoni (fatto salvo quanto già previsto nei punti precedenti per le sole insegne installate antecedentemente la data del 01.01.1993);
 9. "Sono escluse da tale divieto le insegne relative le rivendite di tabacchi, lotto, super- enalotto, totocalcio, Ufficio Postale, posti di polizia (Carabinieri,



ecc...), giornali/riviste/editoria, posti telefonici pubblici, posti di Pronto Soccorso (o di assistenza mediante associazioni di volontariato es. Vol.Soc, Avis, ecc...), farmacie strutture ricettive e ristorazione limitate queste ultime alla sola indicazione del nome e della tipologia dell'esercizio (Hotel/albergo ..., pizzeria..., ristorante..., trattoria...) con esclusione di qualsiasi forma reclamistica”;

10. Dette insegne devono essere limitate alla indicazione del simbolo prescritto dalla normativa vigente ed in un unico esemplare.

ART. 10 - CARATTERISTICHE DELLE TENDE

1. Le tende a protezione di vetrine ed accessi pedonali dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
 - un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml. 2,20 a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità o alla segnaletica stradale;
 - la distanza tra la proiezione a terra del punto più esterno del manufatto correttamente montato dal filo esterno del marciapiede risulti maggiore o uguale a cm. 20;
 - la distanza dal bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non superi i ml. 2;
2. nelle strade prive di marciapiede è vietata l'installazione salvo la strada non sia riservata al transito esclusivo dei pedoni; in tal caso l'oggetto massimo può essere di ml. 1.

C - PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 11 - PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA

1. Chiunque intenda installare mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare istanza secondo la procedura codificata SUAPE ed ottenere titolo abilitativo.
2. Fuori Centro Abitato, l'istanza deve essere presentata all'Ente proprietario della strada, competente a rilasciare il titolo abilitativo secondo il seguente ordine di competenza:



- per le strade statali alla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio;
 - per le strade provinciali o comunali o di proprietà di altri Enti alle rispettive amministrazioni;
 - per le strade militari al comando territoriale competente.
3. All'interno del Centro Abitato la competenza al rilascio del titolo abilitativo è del Comune. L'istanza presentata sul portale SUAPE deve essere corredata dei seguenti documenti:
- a) progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, in duplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato se l'opera è realizzata in economia;
 - b) bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
 - c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante;
 - d) planimetria catastale in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione del mezzo pubblicitario
 - e) autodichiarazione redatta ai sensi della legge 4.1.1968 n° 15, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare l'osservanza del limite del 15% della superficie del prospetto del fabbricato, che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre, che il manufatto è realizzato con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
 - f) Nella stessa autodichiarazione si dovrà inoltre attestare che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata;



- g) Copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della legge 5.3.1990 n° 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" per le insegne luminose.
4. La istanza deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
5. La domanda per l'installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario di cui alla Legge 5.2.1992 n° 175 (targhe per professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie, associazioni professionali fra sanitari; targhe o insegne per case di cura private, gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici e per l'esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie) deve essere corredata del nulla - osta dell'ordine di appartenenza.

ART. 12 - CASI PARTICOLARI

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici con carattere di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b), c), d), e) del precedente Art. 11, salvo diverse indicazioni dell'ufficio cui compete il procedimento. La documentazione di cui al punto d) può essere sostituita da una dichiarazione dell'interessato che attesti l'esatta posizione di collocazione.
2. L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all'attività esercitata.
3. Per l'apposizione di vetrofanie deve essere fatta pervenire comunicazione scritta nella quale risultino indicati i messaggi pubblicitari e gli elementi essenziali dell'attività e la superficie occupata.

ART. 13 - RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO

1. Il titolo abilitativo (provvedimento unico) viene rilasciato dal Responsabile SUAPE.



ART. 14 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE O MODIFICA

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa autorizzazione, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato sul mezzo pubblicitario, deve inoltrare apposito modulo al SUAPE.

ART. 15 - TERMINE E RINNOVO DI VALIDITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO

1. L'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (esclusi quelli a carattere temporaneo) ha validità per un periodo di 3 (tre) anni. L'autorizzazione è rinnovata tacitamente per ulteriori tre anni, fermo restando il mantenimento delle condizioni di efficienza e decoro del manufatto.
2. Le autorizzazioni dei mezzi pubblicitari cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici con carattere di temporaneità hanno validità per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.
3. L'autorizzazione per i mezzi pubblicitari del precedente punto 2. è suscettibile di un solo rinnovo e per un tempo massimo di 30 (trenta) giorni a condizione che la richiesta, da prodursi almeno venti giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
4. Nel caso non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione che attesti la persistenza degli elementi di cui all'art. 11 punto 3. lettera e) e l'assenza di modifiche in essere.

ART. 16 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere a tutte le richieste impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute motivate esigenze;



- d) procede alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
2. Su ogni mezzo pubblicitario deve essere saldamente fissata una targhetta metallica sulla quale sono riportati con caratteri incisi:
- amministrazione rilasciante;
 - soggetto titolare;
 - numero dell'autorizzazione;
 - data di scadenza.
- La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi alle leggi ed ai regolamenti vigenti nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto nei regolamenti condominiali.
4. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali, nonché di striscioni, locandine e stendardi di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 ore successive alla conclusione della manifestazione, ripristinando lo stato dei luoghi originario.

ART. 17 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. 1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
- la cessazione o il trasferimento dell'attività;
 - l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso si riferisce;
 - la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.



D - SANZIONI

ART. 18 - VIGILANZA

1. Il Comune vigila a mezzo della Polizia Locale sulla corretta realizzazione ed esatto posizionamento dei mezzi pubblicitari, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.
2. Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi della legge 24.11.1981 n° 689.

ART. 19 - SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA

1. Chiunque installa mezzi pubblicitari senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ovvero non ne osserva le prescrizioni è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23 del Codice della Strada con l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della rimozione dei mezzi pubblicitari.
2. In ogni caso di installazione abusiva, di decadenza dell'autorizzazione, di scadenza dei termini di validità, questi devono essere rimossi entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.
3. Devono essere altresì rimossi tutti i mezzi pubblicitari aventi contenuto difforme dall'autorizzazione, a cura e spesa del titolare entro il termine di 48 ore dalla notifica del verbale. In caso di inottemperanza si procederà alla rimozione d'ufficio con spese a carico del trasgressore.
4. Chiunque rimuova o danneggi o manometta gli impianti fissi per la pubblicità, installi mezzi pubblicitari senza autorizzazione, mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione verrà sanzionato amministrativamente con una sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 600,00 da irrogare ai sensi di quanto previsto dalla legge 24.11.1981 n° 689.



ART. 20 - SANZIONE ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Alle violazioni che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente, ove non sia possibile la regolarizzazione entro un termine stabilito.
2. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio a spese dell'interessato.

ART. 21 - RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

1. Nel momento in cui l'autorizzazione cessi per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione del ripristino dello stato dei luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.
2. In caso di inottemperanza si provvederà a cura dell'Amministrazione Comunale a spese dell'inadempiente.

PARTE 2 - -

ART. 22 - CARTELLI DI PRE-INSEGNA

1. I cartelli da posizionarsi nei punti indicati nell'**allegato 3** con i numeri 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7. devono avere le dimensioni di **cm. 100 x 20**; mentre quelli con i numeri 8.-9.-10.-11.-12.-13.-14.-15.-16-17.-18.-19.-20.-21.-22. devono avere le dimensioni di **cm. 125 x 25**;
2. I Cartelli di preinsegne devono essere realizzati su supporto in alluminio avente fondo di colore nero con scritte di colore giallo i cui caratteri possono avere forma identica ai caratteri comunemente usati e/o riportati sul logo della ditta come indicato Tab. II 13/a, Fig. II 297 art. 134;
3. Il logo può essere riportato nell'apposito riquadro nelle forme e colori comunemente utilizzati dall'azienda.



ART. 23 - INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. L'apposizione dei cartelli è consentita esclusivamente su 2 (due) paline di metallo zincato posizionate a cura dell'Amministrazione Comunale di Guspini nei siti riportati nella planimetria allegato 3, nel rispetto del disposto del Codice della Strada;
2. In ogni sito è consentita l'installazione di un numero massimo di 6 (sei) cartelli per coppia di paline
3. L'Amministrazione Comunale individua le aree idonee per il posizionamento dei cartelli di preinsegne lungo le strade del centro abitato;
4. I cartelli saranno posizionati nei punti indicati dall'Amministrazione Comunale e riportati nella planimetria allegato 3 lungo le strade provviste di marciapiede, in siti conformi al disposto del Codice della Strada;
5. È data facoltà alle aziende locali di richiedere l'installazione in ulteriori punti presentando apposita segnalazione da inoltrarsi all'Amministrazione Comunale, redatta negli appositi moduli;
6. Ad ogni azienda locale potrà essere rilasciato il titolo per l'installazione all'interno del centro abitato sino a numero massimo 10 (dieci) cartelli di preinsegna;
7. È in ogni caso interdetta l'installazione dei cartelli nelle vie, crocevia e piazze comunemente definite del Centro Storico, come indicato nella planimetria allegato 4, ricadenti all'interno dell'area compresa tra:
 - la Piazza XX Settembre e l'incrocio Via Santa Maria – Via Roma;
 - la Piazza XX Settembre e la Via Roma;
 - la Piazza XX Settembre e l'incrocio Via Gramsci – Via Cavour;
 - la Piazza XX Settembre e l'incrocio Via Carducci – Via S.Satta;
 - la Piazza XX Settembre e l'incrocio Via G.A.Sanna – Via Bellini;
 - la Piazza XX Settembre e l'incrocio Via Montevecchio – Via Machiavelli;
 - la Piazza XX Settembre e l'incrocio Via Farina – Via del Monte;
 - la Piazza XX Settembre e l'incrocio Via Mazzini – Via Bonomi;



- In tutti i punti in cui possono creare pericolo per la circolazione stradale o confusione con altra segnaletica stradale presente o futura nelle rimanenti vie del centro abitato.
8. L'installazione del cartello deve avvenire a cura dell'azienda richiedente, nel punto autorizzato e nella posizione assegnata, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale;
 9. La posizione del cartello nel sito richiesto viene assegnata in ordine decrescente determinato in base al numero progressivo dell'autorizzazione rilasciata;
 10. L'acquisto, la manutenzione e la sostituzione dei cartelli che l'azienda intende posizionare nei siti autorizzati secondo le modalità riportate nei successivi punti rimane a carico della medesima.

ART. 24 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Per l'installazione dei cartelli di preinsegne la ditta richiedente deve corrispondere un canone annuo.

ART. 25 - ONERI PARTICOLARI A CARICO DEL COMUNE

1. L'installazione, la cura e la manutenzione delle paline di supporto dei cartelli indicatori è a carico dell'Amministrazione Comunale di Guspini;
2. L'installazione delle paline nei siti indicati nell'allegato 3 e/o nei siti che successivamente verranno individuati, deve avvenire ad opera dell'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla richiesta;
3. La riscossione del canone è affidata all'ufficio Entrate del Comune di Guspini;
4. Ogni onere relativo la tassa comunale sulla pubblicità è compreso nel canone annuo che la Ditta autorizzata deve effettuare anticipatamente entro l'anno precedente.

ART. 26 - SANZIONI

1. È vietata l'installazione dei cartelli di pre-insegne senza il titolo abilitativo da ottenersi secondo quanto indicato nei punti precedenti;



2. È vietata l'installazione dei cartelli di pre-insegne al di fuori dei punti individuati;
3. L'Amministrazione Comunale procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi del titolo abilitativo o installati in difformità da questo, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.
4. Ai contravventori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo n°285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada). La violazione comporta l'applicazione delle disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del Codice della Strada.



ALLEGATI

ALLEGATO 1. ELENCO DEI PUNTI IN CUI È VIETATA L'INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE A BANDIERA E A MESSAGGIO VARIABILE

- la Piazza XX Settembre e l'incrocio Via Santa Maria – Via Roma;
- la Piazza XX Settembre e la Via Roma;
- la Piazza XX Settembre e l'incrocio Via Gramsci – Via Cavour;
- la Piazza XX Settembre e l'incrocio Via Carducci – Via S.Satta;
- la Piazza XX Settembre e l'incrocio Via G.A.Sanna – Via Bellini;
- la Piazza XX Settembre e l'incrocio Via Montevecchio – Via Machiavelli;
- la Piazza XX Settembre e l'incrocio Via Farina – Via del Monte;
- la Piazza XX Settembre e l'incrocio Via Mazzini – Via Bonomi;
- in tutti i punti in cui possono creare pericolo per la circolazione stradale o confusione con altra segnaletica stradale presente o futura nelle rimanenti vie del centro abitato.

ALLEGATO 2. ELENCO STRADE IN CUI È CONSENTITA L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI “CARTELLI PUBBLICITARI”

- Corso Marat (tratto compreso tra viale Di Vittorio e S.S. 126);
- Via Gramsci lato destro (tratto compreso tra la via Saba e la via XXV aprile);
- Via XXV Aprile (tutta).

ALLEGATO 3. ELENCO PUNTI INDIVIDUATI PER L'INSTALLAZIONE DEI CARTELLI INDICATORI DELLE AZIENDE LOCALI

CARTELLI DI DIM. 100 X 20

1. Via Gramsci – Fronte Via Marconi;
2. Via Marconi – Via Boccaccio;
3. Via Matteotti – Via Carbonia;
4. Via Banfi – Viale Di Vittorio;
5. Via Togliatti – Viale Di Vittorio;
6. Via Carducci – Via Mazzini;
7. Via Parrocchia – Via Gramsci;



CARTELLI DI DIM. 125 X 25

8. Via Mazzini Inizio Centro Abitato;
9. Via Gramsci – Via Marconi;
10. Via Gramsci – Viale Di Vittorio;
11. Via Matteotti – Via Genova;
12. Via Matteotti – Corso Marat;
13. Corso Marat – Area Sosta A.R.S.T. (Via Sereni);
14. Via Lussu – Via Togliatti;
15. Via Santa Maria – Via Carbonia;
16. Corso Marat – Accesso Impianti Sportivi;
17. Via Gramsci (S.S. 126) – Inizio Centro Abitato;
18. Via Gramsci (S.S. 126) – Corso Marat;
19. Via Gramsci (S.S. 126) – Fronte Stazione servizio;
20. Via Marconi Inizio Centro Abitato;
21. Via Zeppara – Via Roma;
22. Via Parigi – Via Matteotti.

ALLEGATO 4. ELENCO PUNTI INTERDETTI ALL'INSTALLAZIONE DEI CARTELLI NELLE VIE, CROCEVIA E PIAZZE COMUNEMENTE DEFINITE DEL CENTRO STORICO

- Via Mazzini (dal Centro sino alla Via Bonomi);
- Via Matteotti (dal Centro sino alla Via Carbonia);
- Via Gramsci (dal Centro sino alla Via Marconi);
- Via Santa Maria (dal Centro sino alla Via Roma);
- Via Don Minzoni (da Via Santa Maria sino alla Via Roma);
- Viale della Libertà (tutta);
- Via Roma (tutta);
- Via Labriola (tutta);
- Galleria Fanni (tutta);
- Via Buozzi (tutta);
- Via San Nicolò;
- Via Parrocchia;
- Via Carducci;
- Via Satta;
- Via Marconi (da Via Gramsci sino alla Via Montevecchio);
- Viale Di Vittorio (da Via Roma sino alla Via Novella);



- Via Velio Spano (da Viale Di Vittorio sino alla via Giovanni XXIII°).

ALLEGATO 5. ELENCO STRADE IN CUI È VIETATA LA PUBBLICITÀ SONORA

- Via Mazzini (*Dal Centro Sino Alla Via Bonomi*);
- Via Matteotti (*Dal Centro Sino Alla Via Carbonia*);
- Via Gramsci (*Dal Centro Sino Alla Via Marconi*);
- Via Santa Maria (*Dal Centro Sino Alla Via Roma*);
- Via Don Minzoni (*Da Via Santa Maria Sino Alla Via Roma*);
- Viale Della Liberta' (*Tutta*);
- Via Roma (*Tutta*);
- Via Labriola (*Tutta*);
- Galleria Fanni (*Tutta*);
- Via Buozzi (*Tutta*);
- Via San Nicolo';
- Via Parrocchia;
- Via Carducci;
- Via Satta;
- Via Marconi (*Da Via Gramsci Sino Alla Via Montevecchio*);
- Viale Di Vittorio (*Da Via Roma Sino Alla Via Novella*);
- Via Velio Spano (*da Viale di Vittorio sino alla via Giovanni XXIII°*).



ALLEGATO 1

AL DISCIPLINARE A DELLA DELIBERA CC N. _____

ELENCO DEI PUNTI IN CUI È VIETATA L'INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE A BANDIERA E A MESSAGGIO VARIABILE

- la Piazza XX Settembre e l'incrocio Via Santa Maria – Via Roma;
- la Piazza XX Settembre e la Via Roma;
- la Piazza XX Settembre e l'incrocio Via Gramsci – Via Cavour;
- la Piazza XX Settembre e l'incrocio Via Carducci – Via S.Satta;
- la Piazza XX Settembre e l'incrocio Via G.A.Sanna – Via Bellini;
- la Piazza XX Settembre e l'incrocio Via Montevecchio – Via Machiavelli;
- la Piazza XX Settembre e l'incrocio Via Farina – Via del Monte;
- la Piazza XX Settembre e l'incrocio Via Mazzini – Via Bonomi;
- in tutti i punti in cui possono creare pericolo per la circolazione stradale o confusione con altra segnaletica stradale presente o futura nelle rimanenti vie del centro abitato.



COMUNE DI
GUSPINI

SETTORE POLIZIA LOCALE
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

ALLEGATO 2

AL DISCIPLINARE A DELLA DELIBERA CC N. _____

ELENCO STRADE IN CUI È CONSENTITA L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI "CARTELLI PUBBLICITARI"

- Corso Marat (tratto compreso tra viale Di Vittorio e S.S. 126);
- Via Gramsci lato destro (tratto compreso tra la via Saba e la via XXV aprile);
- Via XXV Aprile (tutta).

COMUNU DE GUSPINI

PROVINTZIA DE SU

SUD SARDIGNA



COMUNE DI GUSPINI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Via Don Giovanni Minzoni, 10

09036 GUSPINI (SU)

Centralino: 07097601 - Fax: 070970180

protocollo@pec.comune.guspini.su.it

www.comune.guspini.su.it

SETTORE POLIZIA LOCALE

Via Torino snc.

09036 GUSPINI (SU)

Tel. 0709760 312 / 3 / 4

protocollo@pec.comune.guspini.su.it

Responsabile del Servizio


Com.te Danilo Cadeddu

Responsabile del procedimento

Ten. Gian Paolo Ecca

Redattore

Ass. Capo P.L. Massimiliano Scanu



COMUNE DI
GUSPINI

Cartelli di preinsegna

Punti individuati per l'installazione
dei cartelli indicatori delle imprese locali


Situazione aggiornata al
19-03-2021

Cartelli di preinsegna 100x20 cm

- 1 - Via Gramsci – Fronte Via Marconi;
- 2 - Via Marconi – Via Boccaccio;
- 3 - Via Matteotti – Via Carbonia;
- 4 - Via Banfi – Viale Di Vittorio;
- 5 - Via Togliatti – Viale Di Vittorio;
- 6 - Via Carducci - via Mazzini;
- 7 - Via Parrocchia – Via Gramsci.

Cartelli di preinsegna 120x25 cm

- 8 - Via Mazzini Inizio Centro Abitato;
- 9 - Via Gramsci – Via Marconi;
- 10 - Via Gramsci – Viale Di Vittorio;
- 11 - Via Matteotti – Via Genova;
- 12 - Via Matteotti – Corso Marat;
- 13 - Corso Marat – Area Sosta A.R.S.T. (Via Sereni);
- 14 - Via Lussu – Via Togliatti;
- 15 - Via Santa Maria – Via Carbonia;
- 16 - Corso Marat – Accesso Impianti Sportivi;
- 17 - Via Gramsci (S.S. 126) – Inizio Centro Abitato;
- 18 - Via Gramsci (S.S. 126) – Corso Marat;
- 19 - Via Gramsci (S.S. 126) – Fronte Stazione servizio;
- 20 - Via Marconi Inizio Centro Abitato;
- 21 - Via Zeppara – Via Roma;
- 22 - Via Parigi – Via Matteotti.



COMUNE DI
GUSPINI

Cartelli di preinsegna

Area in cui è vietata l'installazione
dei cartelli indicatori delle imprese locali

Situazione aggiornata al
19-03-2021

Area e punti in cui è vietata l'installazione dei cartelli

- la Piazza XX Settembre e l'incrocio Via Santa Maria – Via Roma;
 - la Piazza XX Settembre e la Via Roma;
 - la Piazza XX Settembre e l'incrocio Via Gramsci – Via Cavour;
 - la Piazza XX Settembre e l'incrocio Via Carducci – Via S.Satta;
 - la Piazza XX Settembre e l'incrocio Via G.A.Sanna – Via Bellini;
 - la Piazza XX Settembre e l'incrocio Via Montevecchio – Via Machiavelli;
 - la Piazza XX Settembre e l'incrocio Via Farina – Via del Monte;
 - la Piazza XX Settembre e l'incrocio Via Mazzini – Via Bonomi;
- In tutti i punti in cui possono creare pericolo per la circolazione stradale o confusione con altra segnaletica stradale presente o futura nelle rimanenti vie del centro abitato.



ELENCO STRADE IN CUI È VIETATA LA PUBBLICITÀ SONORA

- Via Mazzini (*Dal Centro Sino Alla Via Bonomi*);
- Via Matteotti (*Dal Centro Sino Alla Via Carbonia*);
- Via Gramsci (*Dal Centro Sino Alla Via Marconi*);
- Via Santa Maria (*Dal Centro Sino Alla Via Roma*);
- Via Don Minzoni (*Da Via Santa Maria Sino Alla Via Roma*);
- Viale Della Liberta' (*Tutta*);
- Via Roma (*Tutta*);
- Via Labriola (*Tutta*);
- Galleria Fanni (*Tutta*);
- Via Buozzi (*Tutta*);
- Via San Nicolo';
- Via Parrocchia;
- Via Carducci;
- Via Satta;
- Via Marconi (*Da Via Gramsci Sino Alla Via Montevecchio*);
- Viale Di Vittorio (*Da Via Roma Sino Alla Via Novella*);
- Via Velio Spano (*da Viale di Vittorio sino alla via Giovanni XXIII°*).